

**Accordo tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
*Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281***

Repertorio atti n. 17/CSR del 5 febbraio 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 5 febbraio 2009

VISTO l'articolo 2, comma 1 lettera b) e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che, tra l'altro, definisce:

- a) l'architettura complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- b) al capo III°, i livelli essenziali delle prestazioni per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale;
- c) all'articolo 27 comma 2, lettere a), b) e c), le condizioni per messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTA l'Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

VISTA la Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)” del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF del 23 aprile 2008;

CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010;

CONSIDERATO il percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali avviato con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU) e i successivi Protocolli d'Intesa stipulati tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché quelli sottoscritti tra le singole Regioni e i competenti Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il progressivo consolidamento dei risultati conseguiti nel percorso di cui sopra attraverso i successivi accordi di seguito richiamati:

- 1) l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
- 2) l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- 3) l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 15 gennaio 2009 e diramata in data 16 gennaio 2009, corredata del concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'Allegato A) che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Coordinamento interregionale in materia di istruzione e lavoro, con nota del 19 gennaio 2009, ha comunicato il parere tecnico favorevole delle Regioni e delle Province autonome al perfezionamento dell'accordo in esame;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati e come da tabella, Allegato A, parte integrante del presente atto:

PREMESSO CHE:

è necessario mettere a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008:

- a) la valorizzazione dell'attuale patrimonio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in via sperimentale, attraverso l'applicazione dell'Accordo quadro 19 giugno 2003 sopra richiamato;
- b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati conseguiti con riferimento all'Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07;

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO,

CONCORDANO DI

1) Assicurare la messa a regime dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e parallelo;

2) Individuare la prima fase nelle seguenti azioni:

-garantire per l'anno 2009-10 - in fase di prima attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), decreto legislativo n. 226/05 - la riconduzione delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05;

-adottare a tal fine:

- a) 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, definiti sulla base di quanto di comune descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai repertori delle Regioni e Province Autonome;
- b) il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale contenuto nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a), anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale sopra richiamati.

3. Individuare la seconda fase nelle seguenti azioni:

a) definire un programma condiviso per attuare, nei tempi più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini dell'aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che si raccordi con il costituendo sistema nazionale di standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell'istruzione tecnica e professionale;

b) definire congiuntamente le Linee Guida di cui alla legge n. 40/07, articolo 13, comma 1-quinquies, che contengano gli elementi di necessario ed organico raccordo tra l'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica e Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 2° ciclo;

c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture amministrative e di assistenza tecnica del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Coordinamento della IX^a Commissione della Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto ivi previsto al comma 13;

d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma coordinato di interventi, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 226/2005.

Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università ed della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 1.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto